



**ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA BOSNIA-ERZEGOVINA RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ
OPERATIVE SVOLTE DALL'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA
IN BOSNIA-ERZEGOVINA**

L'UNIONE EUROPEA

e

la BOSNIA-ERZEGOVINA,

di seguito denominate individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, anche nel territorio della Bosnia-Erzegovina,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Bosnia-Erzegovina,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Bosnia-Erzegovina per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali in Bosnia-Erzegovina e nell'Unione europea,

CONSIDERANDO che la Bosnia-Erzegovina ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,

TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

CONSIDERANDO che la Bosnia-Erzegovina ha ratificato la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Bosnia-Erzegovina sono parti,

CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica, professionalità e rispetto dei diritti fondamentali e a rispettare gli obblighi ad esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in Bosnia-Erzegovina, nel cui territorio i membri della squadra hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.
2. Il dispiegamento di cui al paragrafo 1 può avvenire nel territorio della Bosnia-Erzegovina.

Fatti salvi gli obblighi delle parti derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, le attività operative possono aver luogo anche nella zona contigua della Bosnia-Erzegovina. Le attività operative svolte nell'ambito del presente accordo non pregiudicano gli obblighi di ricerca e soccorso derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979.

3. Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «attività operativa»: un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
- 2) «Agenzia»: l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sue eventuali modifiche;
- 3) «controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e consistente in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera;
- 4) «squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;
- 5) «forum consultivo»: l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 6) «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea»: il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 7) «Eurosir»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;
- 8) «osservatore dei diritti fondamentali»: l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 9) «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
- 10) «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione irregolare, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Bosnia-Erzegovina, lungo le stesse o in loro prossimità;
- 11) «operazione congiunta»: un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali la migrazione irregolare, le minacce presenti o future alle frontiere della Bosnia-Erzegovina o la criminalità transfrontaliera o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di tali frontiere;
- 12) «membro della squadra»: un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea assegnato a una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;
- 13) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- 14) «area operativa»: l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;
- 15) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa a un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU UE L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj>).

- 16) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati di posizione o un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 17) «intervento rapido alle frontiere»: un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Bosnia-Erzegovina mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Bosnia-Erzegovina incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina responsabili del controllo di frontiera;
- 18) «personale statuario»: il personale alle dipendenze dell'Agenzia conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾;
- 19) «poteri esecutivi»: i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina nel corso di un'attività operativa come previsto nel piano operativo;
- 20) «polizia di frontiera»: la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina;
- 21) «zona di frontiera»: la zona che dalla linea di frontiera della Bosnia-Erzegovina si estende per 10 chilometri all'interno del suo territorio;
- 22) «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina per l'attraversamento delle frontiere terrestri della Bosnia-Erzegovina, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime, gli aeroporti e i porti fluviali, marittimi e lacustri.

Articolo 3

Avvio di attività operative

1. Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata mediante decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia («direttore esecutivo») su richiesta presentata per iscritto dalla polizia di frontiera. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.
2. Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale che siano gravi o persistenti, il direttore esecutivo non avvia l'attività operativa in questione.
3. Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti dell'Agenzia a recarsi in Bosnia-Erzegovina per valutare la situazione in loco. La Bosnia-Erzegovina agevola tali spostamenti e offre assistenza per la realizzazione di detta valutazione, a seconda di quanto richiesto.
4. Il direttore esecutivo decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma dell'articolo 18.

Articolo 4

Piano operativo

1. Per ogni attività operativa l'Agenzia e la polizia di frontiera concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri partecipanti.
2. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:
 - a) una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;

⁽²⁾ GU CE L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- b) l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;
- c) l'indicazione dell'area operativa;
- d) una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, e delle responsabilità, anche riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre per la gestione delle frontiere, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e a portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature in Bosnia-Erzegovina;
- e) l'indicazione della composizione della squadra per la gestione delle frontiere e del dispiegamento di altro personale pertinente e della presenza di altri membri del personale statutario, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;
- f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera, o di altro personale pertinente della Bosnia-Erzegovina, responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera, o di altro personale pertinente, che hanno il comando durante l'operazione e la posizione dei membri delle squadre all'interno della catena di comando;
- g) l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;
- h) disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e della Bosnia-Erzegovina da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;
- i) uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per l'elaborazione della relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo di presentazione della relazione di valutazione finale;
- j) per quanto riguarda le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione competente e il diritto applicabile nell'area operativa, compresi i riferimenti al diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;
- k) le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- l) istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;
- m) un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili siano indirizzati alle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina per ricevere l'assistenza adeguata;
- n) un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione, all'Agenzia e alla Bosnia-Erzegovina, di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente della Bosnia-Erzegovina e membri delle squadre, relativamente a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;
- o) un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa; e
- p) un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.

3. Il piano operativo e le relative modifiche o adattamenti sono subordinati all'accordo dell'Agenzia, della Bosnia-Erzegovina e degli Stati membri situati in prossimità della Bosnia-Erzegovina, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia si coordina con gli Stati membri interessati al fine di confermare il loro accordo.

Per quanto riguarda la sede operativa e il dispiegamento della squadra per la gestione delle frontiere e di altro personale, prima di approvare il piano operativo la polizia di frontiera, a seconda dei problemi e dei rischi in materia di sicurezza, informa tutte le autorità di contrasto competenti nel cui territorio dovranno svolgersi le attività e chiede il loro parere, conformemente alle loro competenze costituzionali.

4. Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di Eurosur avvengono secondo le norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.

5. La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 2, lettera i), è effettuata congiuntamente dalla Bosnia-Erzegovina e dall'Agenzia.
6. Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 2, lettera k), sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.

Articolo 5

Segnalazione di episodi

1. L'Agenzia e la polizia di frontiera dispongono ciascuna di un meccanismo di segnalazione atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio riscontrato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.
2. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite il meccanismo di cui al paragrafo 1, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di prove, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

Articolo 6

Uffici antenna

1. L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio della Bosnia-Erzegovina per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle proprie risorse umane e tecniche. La sede di ciascun ufficio antenna è stabilita dall'Agenzia tenendo conto del parere delle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina.
2. Gli uffici antenna sono istituiti in funzione delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative in Bosnia-Erzegovina. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo della Bosnia-Erzegovina.
3. Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.
4. Se del caso, gli uffici antenna:
 - a) forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;
 - b) forniscono supporto operativo alla Bosnia-Erzegovina nelle aree operative interessate;
 - c) monitorano le attività delle squadre per la gestione delle frontiere e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
 - d) cooperano con la Bosnia-Erzegovina su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia in Bosnia-Erzegovina, comprese eventuali ulteriori questioni sorte nel corso di tali attività;
 - e) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione con la Bosnia-Erzegovina su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;
 - f) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre per la gestione delle frontiere e le autorità competenti in Bosnia-Erzegovina e lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;
 - g) organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;
 - h) forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;
 - i) garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di tali attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario; e
 - j) sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia in Bosnia-Erzegovina secondo quanto concordato tra l'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina.

5. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina assicurano le migliori condizioni possibili per consentire agli uffici antenna di adempiere ai loro compiti.
6. La Bosnia-Erzegovina fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa degli uffici antenna.

Articolo 7

Funzionario di coordinamento

1. Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna descritto all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statuario da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina alla Bosnia-Erzegovina.
2. Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:
 - a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, la Bosnia-Erzegovina e i membri delle squadre, fornendo assistenza alle squadre per la gestione delle frontiere, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni riguardanti le condizioni del dispiegamento;
 - b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;
 - c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti; e
 - d) favorisce la cooperazione e il coordinamento tra la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri partecipanti.
3. Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla risoluzione di eventuali controversie nell'esecuzione del piano operativo e nel dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere.
4. La polizia di frontiera impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente i funzionari della Bosnia-Erzegovina che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa conformemente all'articolo 18.

Articolo 8

Diritti fondamentali

1. Nell'adempire agli obblighi ad esse derivanti in forza del presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti applicabili in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure d'asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere prese dai membri della squadra nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione europea, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.

Tale disposizione si applica, *mutatis mutandis*, a tutto il personale delle autorità in Bosnia-Erzegovina che partecipa a un'attività operativa.

3. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ogni attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco in Bosnia-Erzegovina; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività operativa. La Bosnia-Erzegovina sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

4. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.

5. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina dispongono ciascuna di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal rispettivo personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.

Articolo 9

Osservatori dei diritti fondamentali

1. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna ad ogni operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato anche di fornire assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.

2. L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:

- a) seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;
- b) effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;
- c) collaborare e mantenere i contatti con il funzionario di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;
- d) informare il funzionario di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative all'attività operativa; e
- e) contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i).

3. Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività.

4. Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.

Articolo 10

Membri della squadra

1. I membri della squadra hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in Bosnia-Erzegovina nonché il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea applicabili.

3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente nella zona di frontiera e ai valichi di frontiera della Bosnia-Erzegovina e solo sotto il controllo e in presenza della polizia di frontiera. La polizia di frontiera, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, può autorizzare, in sua assenza, i membri della squadra a svolgere compiti specifici e a esercitare competenze specifiche nella zona di frontiera o ai valichi di frontiera della Bosnia-Erzegovina.

4. Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che sono personale statuario indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che non sono personale statuario indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

Durante il servizio, inoltre, tutti i membri della squadra portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.

5. La Bosnia-Erzegovina autorizza i membri della squadra pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi, conformemente alle relative disposizioni del piano operativo.

I membri della squadra che sono personale statuario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia.

I membri della squadra che non sono personale statuario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

6. L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi, è esercitato in conformità del diritto in Bosnia-Erzegovina e in presenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere in Bosnia-Erzegovina. La Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza di autorità competenti per la gestione delle frontiere.

Nel caso in cui i membri della squadra siano personale statuario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere in Bosnia-Erzegovina è subordinata al consenso dell'Agenzia.

Nel caso in cui i membri della squadra non siano personale statuario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere in Bosnia-Erzegovina è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

L'eventuale uso della forza da parte dei membri della squadra deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto in Bosnia-Erzegovina nonché al diritto internazionale e al diritto dell'Unione europea applicabili, comprese, in particolare, le disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

7. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, l'Agenzia informa la Bosnia-Erzegovina in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5, e la polizia di frontiera ne informa tutte le autorità di polizia competenti in Bosnia-Erzegovina. La Bosnia-Erzegovina può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue autorità incaricate della gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, la Bosnia-Erzegovina informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

La Bosnia-Erzegovina adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi necessari e agevola l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri della squadra secondo quanto richiesto dall'Agenzia.

8. Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone conformemente al diritto in Bosnia-Erzegovina e in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.

9. Le autorità competenti in Bosnia-Erzegovina possono autorizzare i membri della squadra a consultare i dati delle proprie banche dati, se necessario per il conseguimento degli obiettivi operativi conformemente al piano operativo. La Bosnia-Erzegovina provvede a fornire tale accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.

Prima del dispiegamento dei membri della squadra, la Bosnia-Erzegovina comunica all'Agenzia quali banche dati possono essere consultate.

I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione pertinente della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei dati e del presente accordo.

10. Ai fini dell'attuazione delle attività operative, la Bosnia-Erzegovina si avvale di funzionari della polizia di frontiera che abbiano la capacità e la volontà di comunicare in inglese per poter svolgere un ruolo di coordinamento per conto della Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 11***Privilegi e immunità relativi a beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia**

1. I locali e gli edifici dell'Agenzia in Bosnia-Erzegovina sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
2. I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, qualsiasi corrispondenza, i documenti, i documenti d'identità e i beni finanziari godono dell'invulnerabilità.
3. I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in proprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento dell'imbarco di uno o più rappresentanti delle autorità nazionali competenti su tali mezzi, questi ultimi sono ritenuti adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.
4. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.
5. Su richiesta delle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina, il direttore esecutivo può consentire ad autorità competenti in Bosnia-Erzegovina di accedere ai locali e agli edifici e/o ai beni e ai mezzi dell'Agenzia in caso di grave sospetto di reato.

Il consenso del direttore esecutivo si ritiene acquisito in caso d'incendio o altro incidente che richieda immediate misure protettive.

6. La Bosnia-Erzegovina permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nel suo territorio per scopi operativi.
7. L'Agenzia è esente da ogni dazio (anche doganale) e imposta, nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale.

*Articolo 12***Privilegi e immunità dei membri della squadra**

1. I privilegi e le immunità riconosciuti ai membri della squadra, di cui al presente articolo, sono intesi a garantire l'esercizio delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte conformemente al piano operativo nel territorio della Bosnia-Erzegovina.
2. I membri della squadra non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari in Bosnia-Erzegovina o da parte di autorità in Bosnia-Erzegovina tranne nelle circostanze di cui al paragrafo 3.
3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa in Bosnia-Erzegovina per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Qualora le autorità in Bosnia-Erzegovina intendano avviare un procedimento penale, civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra, le autorità competenti in Bosnia-Erzegovina ne danno immediatamente notifica al direttore esecutivo. La procedura di notifica è conforme alla decisione applicabile dell'Agenzia, riportata nel piano operativo.

Dopo aver ricevuto tale notifica, il direttore esecutivo segnala senza indebito ritardo alle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è indicato come compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto è indicato come non compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Quanto indicato dal direttore esecutivo è vincolante per la Bosnia-Erzegovina, che non lo contesta.

In attesa di tale indicazione, l'Agenzia si astiene dall'adottare qualsiasi misura volta a compromettere un'eventuale successiva azione penale nei confronti del membro della squadra da parte delle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina, evitando anche di agevolare la partenza del membro della squadra in questione dalla Bosnia-Erzegovina.

I privilegi riconosciuti e l'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina concessa ai membri della squadra non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

4. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

5. I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, i documenti d'identità e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 10.

6. La Bosnia-Erzegovina è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

7. In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che sia membro del personale statuario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può chiedere, tramite il direttore esecutivo, che l'Agenzia risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non sia membro del personale statuario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può chiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.

8. Nessuna parte, nessuno Stato membro partecipante né l'Agenzia sono responsabili dei danni cagionati in Bosnia-Erzegovina da un evento di forza maggiore che sfugga al loro controllo.

9. I membri della squadra non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari in Bosnia-Erzegovina. I membri della squadra possono rendere testimonianza presentando una dichiarazione in conformità del diritto processuale della Bosnia-Erzegovina. La presentazione di tale dichiarazione lascia impregiudicata l'immunità di cui al paragrafo 3.

10. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico sono avviati procedimenti penali, civili o amministrativi non connessi alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti penali, civili o amministrativi i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

11. Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia-Erzegovina.

12. Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri della squadra, nonché ogni entrata percepita dai membri della squadra fuori dalla Bosnia-Erzegovina, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione in Bosnia-Erzegovina.

13. La Bosnia-Erzegovina autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e concede l'esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, imposte e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Bosnia-Erzegovina autorizza inoltre l'esportazione di tali oggetti.

14. I membri della squadra sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per sospettare che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dal diritto o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

15. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina designano punti di contatto raggiungibili in qualsiasi momento e responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, nel caso in cui un atto commesso da un membro della squadra possa costituire una violazione del diritto penale in Bosnia-Erzegovina, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.

Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia o la Bosnia-Erzegovina, o entrambe, nell'identificazione di testimoni e nella raccolta e produzione di prove, incluse la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati al presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

Articolo 13**Infortunio o decesso di un membro della squadra**

1. Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di tale membro, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.
2. Sulla salma del membro della squadra può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia o di tale Stato membro di appartenenza.
3. La Bosnia-Erzegovina e l'Agenzia prestano la massima cooperazione possibile al fine di consentire un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.

Articolo 14**Documento di accreditamento**

1. L'Agenzia, in cooperazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto nelle lingue ufficialmente in uso in Bosnia-Erzegovina e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità in Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo («documento di accreditamento»).
2. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza, grado o funzione, fotografia digitale recente e compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.
3. Per essere identificabile dalle autorità in Bosnia-Erzegovina, il membro della squadra è obbligato a portare sempre con sé il documento di accreditamento.
4. La Bosnia-Erzegovina riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al membro della squadra il diritto di entrare e soggiornare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.
5. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina.
6. Al momento del rilascio del documento di accreditamento, l'Agenzia ne informa la polizia di frontiera e segnala le informazioni contenute nel documento rilasciato.

Articolo 15**Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra**

Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, *mutatis mutandis*, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati in Bosnia-Erzegovina che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario presso gli uffici antenna.

Articolo 16**Protezione dei dati personali**

1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. Le parti assicurano il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:

- a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali forniti a norma del diritto applicabile all'autorità che li comunica possono riguardare unicamente uno o più dei dati seguenti relativi ai membri della squadra, al personale dell'Agenzia, agli osservatori pertinenti o ai partecipanti a programmi di scambio del personale:

— nome,

- cognome,
- data di nascita,
- cittadinanza,
- grado,
- pagina biografica del documento di viaggio,
- documento di accreditamento,
- fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento,
- indirizzo email,
- numero di telefono cellulare,
- informazioni dettagliate sulle armi,
- durata della missione,
- luogo in cui si svolge la missione,
- numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave,
- data di arrivo,
- aeroporto/valico di frontiera di arrivo,
- numero del volo di arrivo,
- data di partenza,
- aeroporto/valico di frontiera di partenza,
- numero del volo di partenza,
- Stato membro/paese terzo di appartenenza,
- autorità responsabile del dispiegamento,
- funzioni/profilo operativo,
- mezzi di trasporto,
- itinerario;

- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;
- f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne adeguatamente la sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («violazione dei dati»); l'autorità che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi loro violazione e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;
- g) sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme al presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati; ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;
- h) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;

- i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti seguenti:
 - l'Agenzia; e
 - la polizia di frontiera;
 l'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;
- j) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;
- k) è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;
- l) gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenerne la rettifica o la cancellazione se inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico; e
- m) gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.

2. Ogni parte procede periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione del presente articolo. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesamina le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui al presente articolo. I risultati della verifica sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.

3. Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo sono soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e dell'Agenzia per la protezione dei dati personali in Bosnia-Erzegovina.

4. Le parti collaborano con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.

5. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ogni attività operativa. La relazione è inviata sia al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia che all'Agenzia per la protezione dei dati personali della Bosnia-Erzegovina.

6. L'Agenzia e la Bosnia-Erzegovina stabiliscono le modalità di comunicazione e trattamento dei dati personali ai fini delle attività operative a norma del presente accordo mediante disposizioni specifiche contenute nei piani operativi pertinenti. Tali disposizioni sono conformi ai requisiti pertinenti del diritto dell'Unione europea e del diritto in Bosnia-Erzegovina. Esse descrivono, tra l'altro, la finalità prevista della comunicazione, il titolare o i titolari del trattamento e tutti i ruoli e le responsabilità, le categorie dei dati comunicati, i periodi specifici di conservazione dei dati e tutte le garanzie minime. A fini di trasparenza e prevedibilità, tali disposizioni sono rese pubbliche conformemente agli orientamenti pertinenti del comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 17

Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate

1. Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti in Bosnia-Erzegovina e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.

2. Qualsiasi scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo:

- a) è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ⁽³⁾;
- b) è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica; e

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU UE L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj>).

c) è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, quale la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1896.

3. Le parti rispettano i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.

Articolo 18

Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento

1. Se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, anche in base a quanto notificato dalla polizia di frontiera, il direttore esecutivo cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Bosnia-Erzegovina.

2. Se la Bosnia-Erzegovina non ha rispettato il presente accordo o un piano operativo stabilito a norma dello stesso, il direttore esecutivo può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Bosnia-Erzegovina.

3. Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta in Bosnia-Erzegovina, il direttore esecutivo può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.

4. Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta a norma del presente accordo, il direttore esecutivo revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato la Bosnia-Erzegovina.

5. La Bosnia-Erzegovina può chiedere al direttore esecutivo di sospendere o cessare un'attività operativa se un membro della squadra non rispetta il presente accordo o un piano operativo stabilito a norma dello stesso. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

6. La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica alla Bosnia-Erzegovina. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale sospensione o cessazione o della revoca del finanziamento.

7. La Bosnia-Erzegovina può chiedere di porre fine alla missione del membro della squadra o di un altro membro del personale che non rispetti il presente accordo o un piano operativo stabilito a norma dello stesso o che commetta una grave violazione della legge in Bosnia-Erzegovina. La decisione di porre fine alla missione è disposta, a seconda dei casi, dal direttore esecutivo o dallo Stato membro di appartenenza ed è notificata alle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 19

Lotta antifrode

1. Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

2. Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina fornisce tutta l'assistenza necessaria alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode in relazione ad attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco e agevolando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

Articolo 20

Attuazione dell'accordo

1. Per la Bosnia-Erzegovina il presente accordo è attuato dalla polizia di frontiera.

2. Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.

*Articolo 21***Risoluzione delle controversie**

1. Tutte le controversie relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti in Bosnia-Erzegovina.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.

*Articolo 22***Entrata in vigore, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo**

1. Il presente accordo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria del presente accordo cessa se una parte notifica all'altra la sua intenzione di non divenirne parte.
4. Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.
5. Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere sospeso o denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.

In caso di sospensione o denuncia unilaterale, la parte che intende sospendere o denunciare il presente accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.

6. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Bosnia-Erzegovina, al ministero degli Affari esteri.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue ufficiali dell'Unione europea e nelle lingue e negli alfabeti ufficialmente in uso in Bosnia-Erzegovina alla data della firma del presente accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Bruselas, el once de junio de dos mil veinticinco.
V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Bruxelles den ellefte juni to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and twenty five.
Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-aonú lá déag de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog lipnja godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaventicinque.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada vienpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktą metų birželio vienuoliką dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év június havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-hdax-il jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u hamsa u ghoxrin.
Gedaan te Brussel, elf juni tweeduizend vijftientig.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Bruxelas, em onze de junho de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece iunie două mii douăzeci și cinci.
V Bruseli jedenásteho júna dvetisícdvadsaťpäť.
V Bruslju, enajstega junija dva tisoč petindvajset.
Tehty Brysselissä yhdenentoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den elfte juni år tjugohundratjugofem.
Sastavljeno u Briselu jedanaestog juna godine dvije hiljade dvadeset pete.
Састављено у Бриселу једанаестог јуна године двије хиљаде двадесет пете.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 Föör Europeiska unionen
 Za Evropsku uniju
 За Европску унију

За Босна и Херцеговина
 Por Bosnia y Herzegovina
 Za Bosnu a Hercegovinu
 For Bosnien-Herzegovina
 Für Bosnien und Herzegowina
 Bosnia ja Hertsegooviina nimel
 Για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 For Bosnia and Herzegovina
 Pour la Bosnie-Herzégovine
 Thar ceann na Boisia agus na Heirseagaivéine
 Za Bosnu i Hercegovinu
 Per la Bosnia-Erzegovina
 Bosnijas un Hercegovinas vārdā –
 Bosnijos ir Hercegovinos vardu
 Bosznia-Hercegovina részéről
 Għall-Bożnija-Herżegovina
 Voor Bosnië en Herzegovina
 W imieniu Bośni i Hercegowiny
 Pela Bósnia-Herzegovina
 Pentru Bosnia și Herțegovina
 Za Bosnu a Hercegovinu
 Za Bosno in Hercegovino
 Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
 Föör Bosnien och Hercegovina
 Za Bosnu i Hercegovinu
 За Босну и Херцеговину